

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, relativa **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI** alla Micropiscina ubicata all'interno del complesso scolastico sito a Corsico in via Salma.

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

Il Dirigente
SETTORE 3 _Servizi Tecnici
arch. MARINA MAGGIULLI

Il RUP
SETTORE 3 _Servizi Tecnici
Arch. Riccardo Sinesi

DATA	Rev.	File	ALL.03
12/05/2025	00	02_Capitolato speciale appalto	

INDICE

CAPITOLO1

NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	2
<i>Art. 1.1 -DISPOSIZIONI GENERALI</i>	<i>2</i>
<i>Art. 1.2 - DEFINIZIONI</i>	<i>2</i>
<i>Art. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO</i>	<i>3</i>
<i>Art. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE</i>	<i>3</i>
<i>Art. 1.5 - IMPORTO</i>	<i>4</i>
<i>Art. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO</i>	<i>5</i>

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	7
<i>Art. 2.1 - PIANO DI SICUREZZA</i>	<i>7</i>
<i>Art. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA</i>	<i>8</i>

CAPITOLO 3

DISCIPLINA CONTRATTUALE	9
<i>Art. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO</i>	<i>9</i>
<i>Art. 3.2 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE</i>	<i>9</i>

CAPITOLO 4

DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
<i>Art. 4.1 - DURATA DELL'APPALTO</i>	<i>10</i>
<i>Art. 4.2 - CONSEGNA DEI LAVORI</i>	<i>10</i>
<i>Art. 4.3- SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI</i>	<i>10</i>
<i>Art. 4.4 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE</i>	<i>12</i>
<i>Art. 4.5- CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI</i>	<i>13</i>
<i>Art. 4.6- PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA</i>	<i>14</i>

CAPITOLO 5

DISCIPLINA ECONOMICA	16
<i>Art. 5.1 - ANTICIPAZIONE</i>	<i>16</i>
<i>Art. 5.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO</i>	<i>16</i>

<i>Art. 5.3 - CONTO FINALE E SALDO</i>	17
<i>Art. 5.4 - REVISIONE DEI PREZZI</i>	18
<i>Art. 5.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI</i>	18
CAPITOLO 6	
DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI	19
PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	19
<i>Art. 6.1 - VALUTAZIONE LAVORI A MISURA</i>	19
<i>Art. 6.1 - VALUTAZIONE LAVORI A CORPO</i>	19
CAPITOLO 7	
DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI	20
<i>Art. 7.1 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO</i>	20
<i>Art. 7.2 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE</i>	20
<i>Art. 7.3 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE</i>	20
<i>Art. 7.4 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI</i>	21
<i>Art. 7.5 - NORME DI MISURAZIONE</i>	22
CAPITOLO 8	
CAUZIONI E GARANZIE	23
<i>Art. 8.1 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO</i>	23
<i>Art. 8.2 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI</i>	24
<i>Art. 8.3 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE</i>	25
CAPITOLO 9	
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	26
<i>Art. 9.1 - VARIAZIONI DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'APPALTO</i>	26
<i>Art. 9.2 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA / INCREMENTO / RIDUZIONE IN CORSO D'OPERA DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DEL CONTRATTO</i>	26
<i>Art. 9.3 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI</i>	26
CAPITOLO 10	
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	28
<i>Art. 10.1 - SUBAPPALTO</i>	28
<i>Art. 10.2 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO</i>	30

<i>Art. 10.2 - PAGAMENTO DEI SUB - CONTRAENTI</i>	30
<i>Art. 10.3 - SUBAFFIDAMENTI</i>	30

CAPITOLO 11

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	31
<i>Art. 11.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI</i>	31
<i>Art. 11.2 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE</i>	31
<i>Art. 11.3 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI</i>	32

CAPITOLO 12

NORME FINALI

<i>Art. 12.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI</i>	32
<i>Art. 12.2 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE</i>	32
<i>Art. 12.3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE</i>	32
<i>Art. 12.4 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE</i>	32
<i>Art. 12.5 - PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE</i>	32
<i>Art. 12.6 - CUSTODIA DEL CANTIERE</i>	32
<i>Art. 12.7 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI</i>	32
<i>Art. 12.8 - CARTELLO DI CANTIERE</i>	32
<i>Art. 12.9 - SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI</i>	32
<i>Art. 12.10 - CONTROVERSIE</i>	32
<i>Art. 12.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI</i>	32
<i>Art. 12.12 - RECESSO</i>	32
<i>Art. 12.13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI</i>	32

TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
-------------	---

QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO – QUADRO A (Esecuzione Lavori)

A)	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta (<i>esclusi costi di sicurezza</i>)	€	€ 73.466,09
A1)	Di cui Costo personale stimato	€	€ xx.000,00
B)	Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (<i>D. Lgs. 81/08 all. XIV</i>)	€	€ 15.437,07
A+ B)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	€ 88.903,16

TABELLA A - CATEGORIE PREVALENTI E SCORPORABILI

TABELLA "A"		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI		
n.	Lavori di	Categoria		Importo Lavori al lordo del ribasso d'asta (Euro) (a)
1	Opere edili di manutenzione ordinaria e straordinaria	Prevalente	OG1	€ 73.466,09
	TOTALIPARZIALI			
A	Importo Totale Lavori al lordo del ribasso d'asta			€ 73.466,09
B	Importo costi della sicurezza			€ 15.437,07
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)			€ 88.903,16

CAPITOLO1

NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1.1 -DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia¹, nonché al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000 per le parti ancora in vigore.

Art. 1.2 - DEFINIZIONI

- *Amministrazione* Comune di Corsico - Stazione Appaltante;
- *Appaltatore* l'Impresa Esecutrice dei lavori;
- *Capitolato Generale* il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Elenco dei prezzi Unitari di Progetto* documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto, desunte dal Prezzario Regionale oltre gli eventuali prezzi aggiunti;
- *Programma esecutivo dei lavori* documento che predisposto dall'Appaltatore diverrà parte integrante del contratto;

¹ Si riporta, a titolo non esaustivo, l'elenco delle principali disposizioni cui la clausola fa rinvio:

- a) D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.;
- b) D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- c) D.Lgs. n. 159/2011 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"
- d) Legge n. 47/1994 e D.Lgs. 8/8/1994 n. 490 – "Disposizioni attuative in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalle normative antimafia" e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- e) D.P.R. 3/6/1998 n. 252 "Regolamento recante norma per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- f) Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- g) D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni; di cui il D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009e la legge n. 136 del 13/08/2010;
- h) Legge n. 123 del 03/08/2007 "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", ad eccezione degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 abrogati con l'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dell'art. 1, comma 2, lettera s) n. 2 e 3 e art. 8 abrogati dal D.Lgs. 50/2016;
- i) Prezzario Regionale All. A), B), C), D), E), F) e G), di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato;
- j) Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante nell'Allegato G) "Criteri Di Misurazione E Specifiche Tecniche" validità 08/03/2024 del Prezzario Regionale di cui sopra;
- k) Deliberazione Regionale n. 8/1566 del 22.12.2005 in attuazione del Testo Unico n. 380 del 06.06.2001 "Adeguamento Strutturale e Antisismico;
- l) Legge Regionale n. 12/2005 "Prevenzione dei rischi Geologici, Idrogeologici e Sismici e s.m.i., di cui la Legge Regionale n. 5 del 10/03/2009, per le parti ancora in vigore;
- m) Patto d'Integrità;
- n) Civiltà di Cantiere in relazione alla condizione e gestione del cantiere da parte dell'Appaltatore e conseguente informativa;
- o) Patto sulla Sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro del 03/12/2008;
- p) Legge n. 136 del 13/08/2010 piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i.;
- q) Legge 180 del 11/11/2011 e s.m.i.
- r) Decreto 23 giugno 2022 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili
- s) Legge9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e s.m.i.;
- t) L.R. n°13 del 10 agosto 2001 – Norme in Materia di inquinamento Acustico e s.m.i.;

- **Prezzario Regionale** il prezzario della Regione Lombardia 2024 - Allegati A), B), C), D), E), F) e G) approvato con D.G.R. 3 marzo 2024 n. XII/1979 con validità 8 marzo 2024;
- **O.M.P.** l'Offerta al Minor Prezzo che è stata presentata dall'Appaltatore in sede di Gara.
- **Codice dei contratti** il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;
- **Regolamento** il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- **D.M. n. 49/2018** il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- **DM 23 Giugno 2022 n. 256** - Criteri ambientali minimi per l'affidamento della progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili
- **PSC** Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- **POS** Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Art. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO

Nel complesso scolastico ubicato a Corsico (Mi) in via Salma, edificato intorno al 1970, è presente un edificio, identificato nell'immagine seguente, che ospita una micropiscina.

Negli scorsi anni si sono verificati alcuni fenomeni di distacco del copriferro che hanno portato a successivi interventi di battitura del copriferro, di rimozione dello stesso con passivazione delle armature in evidenza senza però procedere alla ricostruzione dello stesso. Nel settembre 2024 si sono evidenziati fenomeni di caduta di materiale dalla facciata esterna prospiciente il cortile interno della scuola. In data 19.09.2024 con Ordinanza Dirigenziale n° 304/2024 è stato temporaneamente chiuso l'accesso alla micropiscina sino all'accertamento delle condizioni di sicurezza delle strutture. A seguito della verifica delle condizioni di sicurezza e dell'idoneità statica delle strutture effettuata dal sottoscritto tecnico la micropiscina è stata riaperta. Si rendono però necessari interventi di riparazione strutturale atti a ripristinare le condizioni di durabilità delle strutture del manufatto.

Art. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

1.4.1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'intervento si configura come un intervento privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi del punto 1 "Interventi puntuali di riparazione e sostituzione di singoli elementi strutturali finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza" dell'allegato C della DGR 4317 del 15.02.2021. L'intervento di riparazione riguarda le strutture in cls. armato dei prospetti P1-P2-P3-P4 e le pareti m1-m2-m3-m4-m5-m6-m7-m8-m9-m10-m11 in cls. armato del sottopiscina compreso l'intradosso del solaio in cls. armato i1-i2; il tutto come riportato sulle tavole grafiche di progetto di ripristino n° 01-02-03.

Nello specifico l'intervento prevede :

- Allestimento del cantiere per i prospetti P1-P2-P3-P4

- Montaggio del ponteggio
- Verifica della stabilità dell'intonaco esterno con battitura dell'intonaco
- Scrostamento dell'intonaco esterno ammalorato con rimozione e trasporto alla pubblica discarica
- Asportazione del calcestruzzo nelle zone ammalorate e negli spigoli con mezzi meccanici e/o idroscarifica con rimozione e trasporto alla pubblica discarica
- Irruvidimento dei supporti con primer aggrappante
- Ricostruzione del copriferro e degli spigoli mantenendo il filo complanare all'esistente con betoncino tixotropico autopassivante
- Rimozione del forato posto tra l'estradosso della trave parete e il piano di appoggio dei serramenti a nastro con rimozione e trasporto alla pubblica discarica e sostituzione con blocco semipieno 8x12x24 (solo per il prospetto P1-P2)
- Irruvidimento dei supporti con primer aggrappante
- Sostituzione del montante in ferro completamente ammalorato del serramento a nastro e controllo e verifica degli altri presenti (Prospetto P1-P2)
- Incollaggio delle soglie dei davanzali in pietra esistenti (Prospetto P1-P2)
- Ripresa dell'intonaco asportato
- Trattamento della superficie con primer e pitturazione con colore come l'esistente
- Smontaggio del ponteggio

per le pareti del sottopiscina m1-m2-m3-m4-m5-m6-m7-m8-m9-m10-m11 e l'intradosso del solaio i1-i2

- Provvedere, ove necessario, a liberare dalle staffe cavi/impianti.
- Verifica della stabilità del copriferro in cls con battitura
- Asportazione del calcestruzzo nelle zone ammalorate e negli spigoli con mezzi meccanici e/o idroscarifica con rimozione e trasporto alla pubblica discarica
- Posa di rete els. in acciaio con connettori in barra metallica inghisati con resina epossidica (solo per la parete m11 e l'intradosso i1 e i2)
- Irruvidimento dei supporti con primer aggrappante
- Costruzione di nuovo copriferro di spessore cm 2,0 con betoncino tixotropico autopassivante
- Ripristino del fissaggio dei cavi/impianti alle staffe

Art. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo totale del corrispettivo presunto per l'esecuzione dei lavori oggetto appalto è quantificato come segue:

A)	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta (esclusi costi di sicurezza)	€	€ 73.466,09
B)	Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D. Lgs. 81/08 all. XIV)	€	15.437,07
A+ B)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	88.903,16

2. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili, sono indicati nella Tabella "A", allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale;
3. Il corrispettivo di cui al punto 1 rappresenta l'importo dei lavori che dovranno essere realizzati dall'Appaltatore in esecuzione dei contratti attuativi che verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'appalto;
4. La suddivisione fra le diverse categorie omogenee di lavori è quella indicata nella tabella "B" allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale;
5. Il contratto sarà aggiudicato **"a corpo"**. Negli appalti **"a corpo"**, si intende "chiavi in mano" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera commessa completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell'opera.

Pertanto la determinazione del prezzo da parte dell'Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.

Il prezzo relativo ai lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Per i lavori previsti a corpo negli atti progettuali i prezzi unitari riportati nell'elenco dei prezzi unitari di cui al prezzo della Regione Lombardia 2025 - Allegati A), B), C), D), E), F) e G). Questi hanno efficacia ai soli fini dell'aggiudicazione e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dall'Amministrazione negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

6. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Amministrazione per le quali il lavoro è stato progettato a giudizio insindacabile della D.L.
7. L'aggiudicazione dei lavori è stata effettuata con il criterio **dell'offerta al minor prezzo**, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
8. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti in corso d'opera, qualora ritenute ammissibili, autorizzate ed ordinate ai sensi dell'art. 120 comma 1 del Codice dei contratti.

Art. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto, dei suoi da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera

e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione “a perfetta regola d’arte” e alla sua funzionalità.

2. L’Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell’art. 1341 - 2° comma e dell’art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel testo Capitolato stesso.

In particolare l’Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: articolo 12.3.12, articolo 12.5.2 lettera l) e articolo 12.5.3 lettera u).

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, dev’essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del Progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
4. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e degli eventuali documenti e disegni di Progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all’emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio quando previsto.
5. Il Comune di Corsico è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi e nell’esecuzione, il Comune di Corsico ha introdotto l’obbligo per tutti i partecipanti, pena l’esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all’offerta il **Patto di Integrità** allegato al presente Capitolato.

Con l’inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Il Comune di Corsico verificherà l’applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dalla consegna dei lavori in caso di consegna anticipata, l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante la prova dell’avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del Whistleblowing del Comune di Corsico (segnalazione fatti illeciti) come disciplinato dall’art 54 bis del D. Lgs. 165/2001. La suddetta Ditta si obbliga ad estendere le stesse comunicazioni anche nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori.

6. Il Comune di Corsico è impegnato nella lotta tesa a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, favorendo l’emersione del lavoro sommerso, garantendo il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso azioni di prevenzione e di controllo.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 2.1 - PIANO DI SICUREZZA

Considerati:

- l'oggetto e la tipologia dell'appalto, descritti all'art. 1.3;

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:
 - a) il **Piano Operativo di Sicurezza (POS)**, riferito al cantiere interessato, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.
 - c) Fotocopia del libro unico del lavoro.
2. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, può proporre modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;
3. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, può proporre modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;
4. I predetti documenti presentati dall'appaltatore e dal subappaltatore saranno oggetto di valutazione, entro 10 giorni dalla loro consegna, da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza nominato in sede di Esecuzione e del Responsabile Unico del Progetto con apposito Verbale sottoscritto anche dall'appaltatore e debitamente menzionato ed allegato al giornale dei lavori. Il Responsabile Unico del Progetto darà comunicazione formale della programmata esecuzione e ultimazione dei lavori parziale o totale all'Amministrazione Comunale per le successive attività di monitoraggio.
5. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e documentati dal Coordinatore in Esecuzione, la relativa spesa verrà assunta dall'Amministrazione Comunale.
7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
8. La mancata consegna dei piani di cui al comma 1, lettera a), comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed è causa di risoluzione del contratto.
9. Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.
10. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

Art. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA

1. I costi per la sicurezza da interferenze, ove presenti, sono quantificati dalla Stazione Appaltante e sono supportati da un computo metrico estimativo, contenuto nel PSC e riferito, nell'ordine:
 - al Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato, o in mancanza
 - per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o in ultimo
 - mediante nuove analisi.In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati, a corpo o a misura, ma sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di una contabilità specifica predisposta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
2. L'Appaltatore ha dichiarato per iscritto, in fase di presentazione di offerta, di accettare la quantificazione dei Costi per la Sicurezza di cui all'art. 1.5 Comma 1 lett. B (ove siano stati previsti).
In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui al Capitolo 6.
3. Per la redazione di varianti suppletive di lavori si procederà in base alle indicazioni di cui all'art. 4.1.5 dell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

CAPITOLO 3

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. **Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:**
 - a) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso;
 - b) le seguenti relazioni di Progetto:
 - Relazione Illustrativa di progetto
 - c) il Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato;
 - d) Il POS previsto dalla legge elaborato dall'impresa appaltatrice dal momento in cui viene consegnato al Protocollo Generale del Comune di Corsico, a cui le parti fanno rinvio.

Art. 3.2 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del Contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 120 e 124 del D. Lgs. 36/2023.

CAPITOLO 4

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4.1 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha la durata di **8 settimane**, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso ovvero dalla data del verbale di consegna in caso di consegna anticipata dei lavori.
2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle disposizioni fornite nel contratto e con gli eventuali successivi ordini di lavoro dati dal Direttore dei Lavori, in merito ai tempi di inizio e fine dei singoli interventi.
3. Le parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui ai progetti, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto che costituisce parte integrante del contratto d'appalto.
4. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 comma 11 - del Codice dei contratti, si riserva la possibilità di **prorogare** la durata del contratto limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.
5. I lavori in corso alla scadenza dell'appalto dovranno essere ultimati proseguendo l'Attività anche oltre la data di scadenza; oltre il termine di scadenza non potranno essere ordinati ulteriori interventi, salvo avvalendosi della proroga di cui al punto 4.

Art. 4.2 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori deve avvenire nei termini previsti dal Contratto ai sensi e con le modalità dell'art. 3 dell'all. II.14 del Codice dei Contratti, dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
3. Il Direttore dei Lavori, in caso di temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili oggetto dell'intervento, ovvero quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, può procedere in più volte con successivi verbali, alla consegna parziale dei lavori senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. In tal caso, il termine ultimo per il compimento dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Art. 4.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1. La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 121 dall'art. 8 dell'all. II.14 del Codice dei contratti e nonché dall'art. 10 del D.M. n. 49/2018.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
2. I termini di esecuzione indicati nel contratto possono essere sospesi dalla Direzione Lavori nei casi previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente necessario.

Il verificarsi delle condizioni che obbligano alla sospensione dei lavori viene accertato dal Direttore dei Lavori o dai suoi Assistenti.

Si riportano a titolo esemplificativo alcuni dei casi nei quali la Direzione dei Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori:

- a) nei casi di avverse condizioni climatiche, per cause di forza maggiore, o per altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la realizzazione e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
- b) in occasione di nevicate;
- c) qualora la temperatura atmosferica rilevata alle ore 9,00 tramite termometro collocato in cantiere sia pari o inferiore a 1 (uno) grado centigrado;
- d) qualora i livelli di precipitazione atmosferica rilevati dall'Osservatorio di Brera superino gli 11 (undici) mm nell'intera giornata lavorativa, fermo l'obbligo di interventi urgenti resi necessari dalle precipitazioni atmosferiche;
- e) necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.120 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto;

La sospensione disposta dalla Direzione Lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 121, comma 6 del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni di cui al presente comma e del comma 3; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori.

La violazione della presente disposizione comporta l'impossibilità di concedere all'Appaltatore la sospensione dei lavori.

- 3. All'esecutore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra.
- 4. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- 5. Nei casi previsti dall'articolo 121 comma 2 del Codice dei contratti, il Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Nel caso di sospensione, o di sospensioni se più di una, che superino i limiti di tempo previsti dall'art. 121 comma 5 del Codice dei contratti, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza riconoscimento di alcuna indennità.

Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di cui al suddetto 107 comma 2 del Codice dei contratti; nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Tale maggiore onere verrà riconosciuto con i criteri nel seguito elencati:

- a) **Spese Generali:** da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, nella quota di effettiva consistenza delle spese sostenute e documentate dall'impresa e comunque in una quota percentuale non superiore al 6,5%, da applicare sulla differenza (già depurata dell'utile e spese generali) fra la produzione giornaliera rimanente all'atto della ripresa dei lavori (ottenuta come rapporto fra l'importo contrattuale rimanente e il tempo contrattuale rimanente) e la produzione giornaliera ridotta per effetto della maggiore sospensione (ottenuta come rapporto fra l'importo contrattuale rimanente e la somma del tempo contrattuale rimanente più il tempo relativo alla maggiore sospensione rispetto ai limiti suddetti). L'importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione per il 6,5% di aliquota massima.
 - b) **Utile:** da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempi suddetti, in misura pari alla quota percentuale massima del 5%, da applicarsi alla differenza di produzione giornaliera come calcolata alla precedente lettera a), maggiorata della quota di spese generali ivi riconosciute. L'importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza maggiorata suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione, per il 5% di aliquota massima.
 - c) Il mancato ammortamento dei macchinari di cantiere e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno quantificate e liquidate con riferimento al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori.
 - d) Costo della fidejussione, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, verrà riconosciuto sulla base della presentazione da parte dell'Appaltatore di adeguata documentazione giustificativa.
6. Nel caso le sospensioni disposte siano ordinate per cause diverse di quelle di cui all'art. 121 commi 1, 2 e 6, del Codice dei contratti l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subito quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile, secondo i seguenti criteri:
- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 231/2002 computati sulla percentuale del dieci per cento rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 4.4 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Proroga:

- a) In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, per cause ad

esso non imputabili, il Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori, e previa richiesta dell'Appaltatore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto, con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione ove le cause della maggiore durata non siano imputabili all'Amministrazione.

- b) In ogni caso, la richiesta di proroga deve essere formulata dall'Appaltatore con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e comunque in tempo utile affinché il Responsabile Unico del Progetto esprima risposta entro i successivi 30 giorni.
- c) La risposta del Responsabile Unico del Progetto verrà comunque emessa prima della data di ultimazione dei lavori.

2. Novazione:

- a) Nel caso in cui l'Amministrazione in conseguenza di una variante, riconosce all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito con il contestuale aggiornamento del cronoprogramma.
- b) In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né l'amministrazione può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa dell'amministrazione o fatti estranei alla volontà di entrambi).

Art. 4.5 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

- 1. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma allegato al contratto e predisposto dal Progettista, e facente parte integrante del Progetto dei singoli Contratti Attuativi.
- 2. Il cronoprogramma specificato nei singoli contratti attuativi indicherà le seguenti scadenze intermedie (a titolo esemplificati e non esaustivo):
 - a) Scadenze intermedie **tassative**, che comportano l'applicazione delle penali di cui all'art. 4.6, comma 2, e che non sono modificabili dall'Appaltatore con il Programma Lavori Esecutivo,
 - entro giorni
 - entro giorni
 - b) Scadenze intermedie **non tassative**, che non comportano l'applicazione di penali e che sono modificabili dall'Appaltatore con il Programma Lavori Esecutivo, **previo assenso del Responsabile Unico del Progetto**:
 - entro giorni
 - entro giorni
- 3. L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori rispetto agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Tale Programma non può in alcun modo modificare i termini di durata complessiva dei lavori, né le scadenze intermedie **tassative**.

- 4. Le scadenze intermedie, **non tassative**, possono essere modificate nel Programma Esecutivo dei lavori previa approvazione del Responsabile Unico del Progetto. Il Programma stesso sarà

monitorato e verificato a cura dell'Ufficio della Direzione dei Lavori.

5. Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.
6. Con cadenza mensile a partire dalla data inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione Lavori l'aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.
7. Il Programma Esecutivo dei Lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Appaltatore;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 4.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni e le scadenze differenziate.
2. Nel caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie **tassative** fissate nel cronoprogramma dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto dei lavori che in base al cronoprogramma dovevano essere eseguiti a partire dalla precedente scadenza intermedia (o dall'inizio dei lavori nel caso della prima scadenza intermedia), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
Il numero dei giorni di ritardo verrà calcolato, una volta che sarà raggiunto l'importo dei lavori fissato per la scadenza intermedia, come differenza tra questa data e quella fissata nel cronoprogramma.
3. Le penali intermedie di cui al comma 2 sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. Le penali intermedie irrogate ai sensi del comma 2 sono disapplicate e, se, già addebitate, sono restituite, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti il termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori dei contratti applicativi, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze intermedie.

6. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.
7. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verrà tempestivamente notiziato dal Direttore dei Lavori al Responsabile Unico del Progetto.
8. Ogni penale irrogata dal Responsabile Unico del Progetto sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità.
9. Sulla disapplicazione delle penali di cui al comma 5 deciderà la stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei lavori e l'Organo di Collaudo, ove costituito.
10. Nei casi indicati nei commi 2 e 5, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10 % dell'importo dell'appalto indipendentemente dal valore complessivo percentuale della penale applicata, in caso di ritardi comportanti l'applicazione di penali in tre contratti attuativi anche non consecutivi, trova applicazione la procedura di risoluzione di cui al successivo **art. 12.11**, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.
11. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.
12. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
13. Per la mancata consegna degli elaborati di cui agli art. **12.3**, comma 12e 12.5, commi 2a e 3a non verrà contabilizzato il corrispondente corrispettivo;
14. Per la mancata consegna della documentazione di cui agli artt. **12.3**, commi 13a, 13b e 13c 12.5, comma 2b e 3b verrà applicata una penale **tassativa** giornaliera pari all' 1 ‰ dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze;
15. In mancanza dei collaudi di cui all'art. 12.3, comma 2 si provvederà direttamente con la ripetizione degli oneri a carico dell'appaltatore;
16. La mancata consegna delle ricevute delle discariche di cui all'art. 12.3 comma 14 comporterà, previa diffida della direzione lavori, il blocco del pagamento del saldo lavori.
17. Il mancato sgombero dell'area di cantiere e della consegna dei documenti, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 11.1 comma 4 comporterà l'applicazione di una penale **tassativa** giornaliera pari all'1 ‰ dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nello sgombero e nella consegna della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze.
18. La mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 12.3 comma 19 lett. c) comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari a **€ 150,00 (euro centocinquanta/00)** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, cumulabile con le penali di cui ai commi precedenti.
19. La mancata applicazione dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 2 e al comma 3 ovvero al comma 4 dell'art. 1 dell'All. II.3 al Codice dei contratti comporterà l'applicazione di una penale, per il ritardato adempimento, calcolata nella misura giornaliera pari all' 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale dei lavori.
20. In conformità alla previsione di cui all'art. 126 comma 2 del Codice dei contratti qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di ultimazione previsto nel Contratto attuativo, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato nella misura dell'1 ‰ (uno per mille)
Il premio è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

CAPITOLO 5

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 5.1 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del Codice dei contratti, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore del contratto d'appalto subordinato all'effettivo inizio dei lavori, anche in caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 5.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori, anche su richiesta dell'Appaltatore ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta e della relativa quota dei costi per la sicurezza per ogni contratto attuativo, raggiungano un importo pari almeno al 20% dell'importo contrattuale accertato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore.
A tale importo verrà quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza (senza applicazione del ribasso d'asta), così come evidenziato all'art. 6.1.
In occasione del primo pagamento utile in acconto, l'appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art.1.6 comma 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'avvenuto adempimento di tale prescrizione.
Tutto il suddetto credito maturato dall'Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all'applicazione della ritenuta di legge dello 0,50% e all'applicazione di una ritenuta pari al 10%, qualora l'appaltatore abbia richiesto prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento.
La Direzione dei Lavori provvede a redigere il S.A.L. e a farlo pervenire al RUP entro il termine di 30 giorni dalla sua maturazione.
2. Il Certificato di Pagamento verrà emesso entro il termine di sette giorni a decorrere dal rilascio di ogni stato di avanzamento dei lavori; il pagamento degli importi dovuti sarà disposto entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.
3. I pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non imputabili all'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
5. Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'importo, anche se inferiore all'importo minimo di cui al comma 1, con

l'applicazione delle ritenute di garanzia.

6. Quest'ultima rata d'acconto ha termini di franchigia di emissione del Certificato di Pagamento e di esigibilità del mandato di liquidazione identici alle precedenti rate di acconto lavori.
7. Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Progetto è annotato nel registro di contabilità.
8. L'importo liquidato in sede di SAL è imputato al capitale e quindi soggetto ad IVA.

Art. 5.3 - CONTO FINALE E SALDO

1. Per gli interventi dell'ultima tranche, il direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori, entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al Responsabile Unico del Progetto.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la seguente documentazione:
 - a) i verbali di consegna dei lavori;
 - b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
 - c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 - d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 - e) gli ordini di servizio impartiti;
 - f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
 - g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
 - h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
 - i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 121 comma 8 del Codice dei contratti;
 - m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
 - n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
3. Il Responsabile Unico del Progetto, esaminati i documenti acquisiti, invita con formale comunicazione l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
4. Il Responsabile Unico del Progetto, firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma precedente, redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenute la transazione o l'accordo bonario.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione

del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente articolo. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

6. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010.
7. La garanzia fideiussoria di cui al punto 4) deve avere validità ed efficacia dallo svincolo della rata di saldo con scadenza 24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto.
8. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 117 comma 9 del codice dei contratti. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
9. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui all' art. 8.3, e di quella di cui all'art. 8.4 punto 1) ove prevista.

Art. 5.4 - REVISIONE DEI PREZZI

1. A partire dalla seconda annualità è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei Contratti al verificarsi di particolari condizioni così come disciplinato ai commi 2 e 2bis; la revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal RUP.
2. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta al Comune di Corsico l'istanza di revisione prezzi entro sessanta giorni dal termine di ultimazione dei lavori.

Art. 5.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice dei contratti è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. dall'art.120 comma 1 lett. d) del Codice dei contratti.
2. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice dei contratti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.
Fermo restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. II.14, del Codice dei contratti.

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 6.1 - VALUTAZIONE LAVORI A MISURA

1. Considerata la tipologia del contratto, il Direttore dei Lavori potrebbe avere la necessità di fare eseguire delle lavorazioni non incluse nell'Elenco Prezzi Unitari di Progetto/Prezzario Regionale, ma necessarie alla risoluzione delle molteplici casistiche reali e non predeterminabili secondo le necessità della stazione appaltante. Per la definizione del prezzo di tali lavorazioni verranno utilizzati, in via prioritaria, i prezzi presenti nel Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente capitolato, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 9.2.
2. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL), sia quelli intermedi, che quello corrispondente al finale, sarà aggiunto il relativo importo dei Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5.

Art. 6.1 - VALUTAZIONE LAVORI A CORPO

1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione della quota di lavori a corpo le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "B", allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) sarà aggiunto, in relazione ai lavori eseguiti, la quota dei Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5, non assoggettati a ribasso d'asta.

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI

Art. 7.1 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

1. Per le modalità di esecuzione dei lavori, nel caso di un intervento particolarmente complesso, il progettista allegnerà al Capitolato Speciale d'Appalto il "DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI - CRITERI DI MISURAZIONE".

Art. 7.2 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per il ripristino di opere o risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o mancata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il Direttore dei Lavori accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.
3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione o il collaudo provvisorio quando previsto, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.
5. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo e, in ogni caso, sotto pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
6. Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio - fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte - per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

Art. 7.3 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Amministrazione e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa

riferimento esplicito alla disciplina dell'all. II.14 del Codice dei contratti, del DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore, del D.M. n. 49/2018, e del Capitolato Generale limitatamente agli articoli non abrogati.

3. L'impresa dovrà garantire la reperibilità 24h/7giorni la settimana per tutte quelle situazioni di urgenza che si dovessero prospettare all'interno dei singoli contratti attuativi affidati. Il pagamento della reperibilità verrà disciplinato all'interno del singolo contratto attuativo con le somme stabilite all'interno del prezzario di riferimento.

Art. 7.4 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI

1. Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione o in parti di esse, si applica il Regolamento (UE) n. 305/2011 che "fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione".
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è disciplinata dall'art.4 dell'all. II.14 del Codice dei contratti e dall'art. 6 del D.M. n. 49/2018.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia si procede ai sensi dell'articolo 12.10 comma 1.2 del presente capitolato
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
8. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
9. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere
10. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore

dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 7.5 - NORME DI MISURAZIONE

1. Si farà riferimento alle Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante del Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato.

CAPITOLO 8

CAUZIONI E GARANZIE

Art. 8.1 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. All'Appaltatore è richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5 per cento dell'importo del contratto (art. 53 del Codice dei contratti);
2. La garanzia fideiussoria dev'essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori dev'essere presentata alla Amministrazione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice dei contratti prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l'avanzamento lavori nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito; l'ammontare residuo deve permanere sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o al collaudo provvisorio ove previsto sulla base dei criteri previsti dall'art. 117 comma 8 del Codice dei contratti corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Comune di Milano, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione l'intervenuta consegna all'istituto garante degli stati di avanzamento dei lavori o di documenti analoghi e il conseguente svincolo della garanzia.
4. La garanzia fideiussoria di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.
5. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria dev'essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.
7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
8. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per

le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

9. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti, come risulta dall'art. 12.11, comma 7 del presente Capitolato.
10. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori addetti presenti in cantiere, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
11. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico dell'appaltatore con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di offerta.

Art. 8.2 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:
 - a) Importo di CONTRATTO dell'appalto per i rischi di esecuzione,
 - b) Euro 500.000,00 per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.
Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.
3. L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità di cui all'articolo 117 comma 13, del Codice dei contratti.

Art. 8.3 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

1. Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa di cui all'art. 8.2 dovrà contenere la garanzia di manutenzione di cui all'art. 117, comma 10, del codice dei contratti che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.
2. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio ove previsto.

CAPITOLO 9

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 9.1 - VARIAZIONI DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'APPALTO

1. L'importo contrattuale indicato all'art. 1.5 è da intendersi come importo contrattuale massimo per il periodo di tempo indicato per la durata dell'appalto.
2. Considerata la natura dell'appalto, non sono ammesse variazioni in aumento di importo e di durata.

Art. 9.2 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA / INCREMENTO / RIDUZIONE IN CORSO D'OPERA DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nei contratti applicativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art.120, comma 1 lett. c) e comma 2 e 7 e dall'art. 5 dell'all. II.14 del Codice dei contratti e nonché dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018.

In particolare:

- a) Non sono riconosciute varianti al Progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
- b) Nessuna variazione o addizione può essere apportata al Progetto in fase di esecuzione da parte dell'Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.
- c) Per le ipotesi previste dall'art.120, comma 9, del Codice dei contratti l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.
- d) Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'importo diverso da quello a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuto all'Appaltatore per accordi bonari e transazioni, già definiti ai sensi dell'art. 212 e 213 del Codice dei contratti.
- e) Nel corso dei lavori l'Appaltatore può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
- f) L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
- g) La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 9.3 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi del relativo prezzario della Regione Lombardia 2025 - Allegati A), B), C), D), E), F) e G).
2. Qualora nel Prezzario regionale di riferimento, allegati al contratto, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati dall'articolo 8 comma 5 del D.M. n. 49/2018.
3. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi necessari al coordinatore in fase di esecuzione, qualora debba provvedere ad una variazione dei costi per la sicurezza.
4. I nuovi prezzi di cui al comma 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, mediante **apposito verbale di concordamento**, ed approvati dal Responsabile Unico del Progetto.
5. Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 2 sono soggetti al ribasso d'asta con esclusione dei costi per la sicurezza di cui al comma 3 e dei costi della manodopera.

CAPITOLO 10

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 10.1 - SUBAPPALTO

1. Le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo a imprese qualificate in forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui all'art. 119 del Codice dei contratti;
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, 3° periodo del Codice dei contratti, nel disciplinare di gara/lettera di invito sono indicate le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, per le ragioni specificate nel disciplinare di lettera di invito stessa.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice dei Contratti, nella lettera di invito sono indicate le prestazioni o lavorazioni che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, per le ragioni specificate nella lettera di invito stessa.
4. È nullo l'accordo con cui a terzi è affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
5. L'affidamento in subappalto o a cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare facendo riferimento alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente capitolato; l'omissione della predetta indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato.
Non sono subappaltabili le prestazioni e le lavorazioni che il disciplinare di gara indica da eseguire a cura dell'aggiudicatario.
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
 - c) che nell'istanza di subappalto, l'Appaltatore indichi se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Amministrazione, ai sensi della lettera b) dovrà trasmettere alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore e l'eventuale subappaltatore a "cascata" è certificato ed in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare;
 - d) Al fine di garantire il controllo e la qualità delle prestazioni e la sicurezza del cantiere, non è ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il primo;
 - e) che il contratto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - f) che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o dell'eventuale subappaltatore "a cascata" una delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
6. È fatto obbligo all'appaltatore di stipulare contratti di subappalto in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'All.I.1, fatto salvo una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese da indicare nell'offerta per ragioni legate

all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, ai sensi dell'articolo 119, comma 2 del codice dei contratti.

7. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
- a) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione del medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantiscano ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino e prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11 comma 2 bis del codice dei contratti il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11, comma 2bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del già menzionato comma 2bis;
 - b) l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il D. L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;
 - c) l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza;
 - d) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
 - e) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - f) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - g) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva delle imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, così come previsto dall'art. 119, comma 14 del Codice dei contratti.
8. L'istanza di subappalto o cottimo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista dalle leggi vigenti, dalla copia del contratto corredata dall'elenco dei lavori oggetto di subcontratto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario.
9. È fatto obbligo, inoltre, comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subappalto nonché acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
10. L'eventuale clausola di disciplina delle ipotesi di recesso/risoluzione del contratto di subappalto deve recare l'obbligo dell'appaltatrice di comunicare la vicenda all'Amministrazione in modo da adottare l'atto di revoca totale o parziale dell'autorizzazione concessa.
11. Le presenti disposizioni si applicano anche ai Raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

12. Il subcontraente dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 12.2 comma 1. Il subcontraente, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto o cottimo, pena la non ricevibilità della domanda.

Art. 10.2 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati o affidati a cottimo.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Progetto, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto o cottimo.
3. Il subappalto o il cottimo non autorizzato comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, salvo quanto previsto nel successivo articolo 12.11, comma 3 lettera a).

Art. 10.3 - PAGAMENTO DEI SUB - CONTRAENTI

1. La Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 119, comma 11, del Codice dei contratti corrisponde direttamente al subappaltatore, ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 10.3 - SUBAFFIDAMENTI

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 integrata dagli estremi dei conti dedicati delle parti contrattuali (appaltatrice e subappaltatrice) e dalle generalità e codice fiscale dei soggetti autorizzati.

L'Appaltatore acquisisce relativamente a tutti i subaffidatari la seguente documentazione da mettere a disposizione in caso di controlli e di ispezioni da parte delle Autorità competenti:

- il DURC;
- le generalità complete delle maestranze impiegate nell'esecuzione del sub-affidamento;
- la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell'autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto di trasporto con l'impianto finale di smaltimento; copia di tale contratto dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di “trasporto”, oltre alla copia della carta di circolazione, l’Appaltatore acquisirà anche la copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo.

Il trasporto non può essere oggetto di subaffidamento separatamente dai lavori a cui afferisce, è ammesso esclusivamente nel caso in cui sia stato computato con apposita voce di prezzo e l’operatore individuato sia iscritto nella white-list della competente Prefettura.

CAPITOLO 11

DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 11.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L’esecutore ha l’obbligo di comunicare per iscritto l’ultimazione dei lavori al Direttore dei Lavori il quale effettua i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, viene redatto il verbale di constatazione sullo stato dei lavori ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 49/2018.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 12.5 comma 1 lettere c), d), e) del presente Capitolato Speciale, trova diretta applicazione quanto sancito dall’art.12 comma 1 del D.M. n. 49/2018: nel caso in cui il direttore dei lavori accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull’uso e funzionalità dei lavori, può assegnare nel certificato di ultimazione, un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il loro completamento.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. Il Direttore Lavori provvede inoltre a quanto previsto dall’art. 12 comma 3 del D.M. n. 49/2018.
4. L’ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l’appaltatore abbia sgomberato l’area di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell’opera realizzata. L’appaltatore è obbligato a consegnare all’Amministrazione anche i relativi as-built, le certificazioni dei materiali ed esecuzione a regola d’arte, dare assistenza alle operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo anche parziale e, se previsto, certificazioni di utilizzo dell’opera (acquisite dall’ATS etc.), almeno un mese prima dell’ultimazione delle opere. La mancata attuazione o il ritardo nell’effettuazione di quanto predetto comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 4.6 comma 17.

Art. 11.2 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL’IMMOBILE

1. Per gli interventi di manutenzione per i quali è previsto dalla normativa vigente, dopo l’ultimazione dei lavori sarà redatto il certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso dal Direttore Lavori e confermato dal Responsabile Unico del Progetto entro tre mesi dalla data di ultimazione, con le modalità e i contenuti indicate all’art.

116 e all'All. II.14 del Codice dei contratti.

Per gli interventi di manutenzione per i quali è previsto dalla normativa vigente, dopo l'ultimazione dei lavori per ogni contratto attuativo sarà redatto il certificato di collaudo, che verrà emesso dal Collaudatore e confermato dal Responsabile Unico del Progetto entro sei mesi dalla data di ultimazione, con le modalità contenute indicati all'art. 116 e all'All. II.14 del Codice dei contratti.

2. Alla data di emissione del certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilità eventualmente accertate dall'esito del certificato di regolare esecuzione o del collaudo ove previsto, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
3. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
4. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
5. Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l'integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.

Art. 11.3 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

CAPITOLO 12

NORME FINALI

Art. 12.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
 - b) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
 - c) L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
 - d) L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
 - e) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla Amministrazione prima dell'inizio dei lavori, o dell'impiego dei lavoratori nel cantiere, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
3. Nelle ipotesi previste dall'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Progetto del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio ove previsto, previo rilascio del DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera.
5. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori

dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti.

Art. 12.2 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

1. L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito documento di identificazione (badge informatico con banda magnetica) munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), indicazione dei dati personali dell'operatore, l'ubicazione del cantiere, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:
 - nome e cognome del lavoratore
 - data di nascita
 - nazionalità
 - fotografia
 - impresa di appartenenza
 - indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori
 - attestazione di presenza
 - attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svoltaL'appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.
2. L'Appaltatore si assume l'obbligo dell'iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Milano, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici (C.E., C.P.T., ed Esem) nell'effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.
3. L'appaltatore che subappalta o affida a cottimo parte dell'opera è tenuto a far assumere al subcontraente gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subcontraente e contenere il riferimento alla relativa autorizzazione del subappalto come previsto dalla Legge 136/2010.
4. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.
5. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido (corredato di fotografia), ed in ogni caso l'assenza dei documenti di cui ai commi 1,2,3 e 4, verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.
6. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione.
Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell'effettuazione del controllo

e per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto trovati sprovvisti di documentazione.

7. Le attività del presente articolo 12.2 sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore.

Art. 12.3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, è onere dell'esecutore rispettare in esecuzione le prescrizioni a proprio carico in materia di criteri ambientali minimi di cui al Decreto n. 256 del 23 giugno 2022 del Ministero della transizione ecologica (CAM Edilizia), oltre alle prescrizioni previste dal progetto.
- Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le seguenti spese generali:
- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
 - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
 - d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
 - e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
 - f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile Unico del Progetto o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
 - l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
 - p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
2. La D.L. o l'organo di collaudo, dispongono gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori e dei relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialità), riservandosi, altresì, la facoltà di disporre, con spese a carico dell'impresa affidataria, ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti e la collaudabilità dell'opera.
3. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della D.L., a concedere ad altra Impresa, affidataria di lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il

tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.

4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:
 - a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici nei modi previsti all'art. 11.1 comma 4.
 - b) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione senza pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
5. Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori, entro 60 gg. dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori.
L'Appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
6. Rimane a carico dell'Appaltatore l'obbligo di predisporre un locale campione attrezzato e rifinito secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Tale locale una volta approntato ed approvato dalla Direzione Lavori, sarà il riferimento unico per il prosieguo dei lavori.
7. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:
 - a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - b) L'allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria;
 - c) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
 - d) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
8. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, rogge, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM, ATS e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
9. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e l'Assistente del Direttore di cantiere:
 - a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte

- dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza, in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori.
- b) L'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.
10. Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.
11. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n°187/1991.
12. È a carico dell'Appaltatore l'elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni.
In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell'esecuzione dei relativi lavori sarà a totale carico dell'Appaltatore, e conseguentemente i lavori non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.
13. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore, da produrre trenta giorni prima della data di ultimazione lavori programmata:
- a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazioni di conformità degli impianti, allegato "I" ed allegati tecnici obbligatori degli impianti gas, schemi dei quadri elettrici, manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature delle centrali termiche, idriche ed elevatori ecc.
All'atto della consegna delle predette documentazioni l'appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per l'accertamento tecnico finalizzato alla consegna delle opere per la manutenzione. Ciò nell'ambito delle riunioni che la Direzione Lavori provvederà ad indire con il Settore competente entro la data dell'ultimazione dei lavori.
- b) la consegna di copia riproducibile dei disegni e file su CD-R redatti in formato DWG/DXF e conforme alla normativa UNI, aggiornati secondo quanto effettivamente realizzato ("as-built").
14. In base a quanto previsto dall'allegato b) al D. Lgs. 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc.), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore.
15. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
16. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o

magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.

17. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
18. L'Appaltatore ha l'onere e l'obbligo di fornire ed installare tutti gli strumenti necessari per la rilevazione delle condizioni climatiche, previa verifica della idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione dei Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo mensile del Programma Esecutivo dei Lavori.
19. Le Imprese esecutrici hanno l'onere e l'obbligo di aggiornare e rendere disponibili in cantiere, a cura del Direttore Tecnico dell'Appaltatore, durante tutto l'arco temporale di esecuzione dei lavori, le seguenti documentazioni:
 - a) due copie, opportunamente compilate dalle imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori) e vidimate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Progetto, delle schede di rilevazione del personale operante già dall'inizio dei lavori. Le schede dovranno essere aggiornate od integrate ogni qualvolta vengano assunte modifiche nell'organico di cantiere. Ove già disponibile, l'appaltatore ed i subappaltatori, in sostituzione delle due copie della scheda di rilevazione del personale, per ogni singolo addetto, potrà essere accettata una duplice copia del "Libretto formativo del cittadino" di cui al D.Lgs. 10.09.2003, n. 273, il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il 10.10.2003. Una copia dovrà essere consegnata al Responsabile Unico del Progetto per gli adempimenti ad esso attribuiti;
 - b) il Registro Infortuni, prodotto in fotocopia, di ogni singola impresa esecuttrice da queste aggiornato al verificarsi di ogni evento. L'insieme dei Registri - aggiornati - costituisce il "Libro Infortuni del cantiere";
 - c) registro giornaliero delle presenze in cantiere dei lavoratori, di ogni singola impresa esecuttrice e dei soggetti presenti in cantiere a qualunque titolo, che dovrà essere a disposizione dei componenti gli Organismi e gli Enti di controllo e trasmesso settimanalmente alla Direzione Lavori. Qualora l'appalto interessi una sola località, tale rilevazione dovrà essere effettuata con un sistema telematico di rilevazione accessi dal quale sia rilevabile in modo inequivocabile il luogo di esecuzione delle opere ed il personale presente. I dati dovranno essere trasmessi giornalmente alla Direzione Lavori e resi disponibili in formato elettronico standard, sia in forma elementare sia in forma aggregata (report). I dati devono essere resi alla Direzione Lavori esclusivamente in sola lettura.

La mancata trasmissione della documentazione di cui alla presente lettera comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 4.6 comma 18 del presente capitolato.

20. L'Appaltatore è tenuto all'applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere di cui all'art. 57 e All. II.3 del Codice dei contratti. In particolare:
 - l'Appaltatore dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
 - Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei contratti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a

consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 4.6 comma 19 del presente C.S.A.

21. È obbligo ed onere dell'Impresa realizzare su ogni ponteggio un sistema di allarme con segnalatore luminoso e sonoro. L'impianto dovrà essere installato contestualmente alla posa del ponteggio e tenuto in funzione per tutta la durata del nolo del ponteggio stesso. Ulteriormente su ogni ponteggio dovranno essere installati dei corpi illuminanti e/o di segnalazione, che avranno la funzione e dovranno essere idonei ad illuminare i percorsi e le vie di accesso agli edifici, nonché a segnalare gli ingombri del ponteggio stesso ad eventuali autoveicoli in manovra in prossimità dell'edificio.
22. Il mantenimento, fino al collaudo/ certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire e successivamente provvedere al loro ripristino
23. L'Appaltatore è obbligato, a proprie spese, a provvedere alla denuncia delle opere in C.A. ai sensi della legge n. 1086/71.
24. Con specifico riferimento alla realizzazione dei pali di fondazione, i pali portanti, di qualsiasi tipo e forma, a cura e spese dell'Appaltatore, dovranno essere sottoposti a prove di determinazione del carico limite ed alle prove di collaudo finale, secondo le disposizioni di cui al D.M. 11.3.1988 e norme successive, *spinte fino a valori del carico assiale tali da portare a rottura il complesso palo-terreno o, comunque, tali da essere adeguatamente superiori al massimo carico di esercizio*. Il numero e l'ubicazione dei pali da sottoporre alla prova saranno stabiliti dal Collaudatore in Corso d'Opera delle strutture nominato dall'Amministrazione. Inoltre, sempre a cura e spese dell'Appaltatore e secondo le disposizioni ed il numero indicati dal Collaudatore in Corso d'Opera delle strutture, saranno eseguite prove non distruttive sui pali mediante rilevazioni con ultrasuoni o altro idoneo procedimento accettato dal Collaudatore.
25. PRESCRIZIONI DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE ESISTENTI
 - a. Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare, devono essere recintate con rete metallica o altra recinzione invalicabile alta almeno m. 2. Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici, e altre sostanze aventi un effetto inquinante sul suolo.
 - b. Per la difesa contro danni meccanici, come escoriazioni della corteccia da parte di veicoli o attrezzature di cantiere tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno due metri. Se per insufficienza di spazio a giudizio della D.L. non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie descritta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2 m., disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali -

cuscinetto (es. gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulle radici. Alberi che, a seguito di lavori di disboscamento, sono rimasti isolati e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti, se richiesto dalla specie, mediante fasciatura del tronco e dei rami con iuta e lino.

- c. Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se tollerate dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di aerazione alternati a settori di terra vegetale destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale. I settori di aerazione, realizzati con materiale adatto a costruire uno strato drenante (ghiaia, pietrisco o argilla espansa) fino al livello della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo estesa almeno 2,5 m. attorno alla chioma dell'albero, pari almeno a 1/3 con specie dotate di apparato radicale profondo e ad 1/2 con specie dotate di apparato radicale superficiale.
- d. Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente nel suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno 2,5 m. attorno alla chioma degli alberi per salvaguardare la rete delle radici sottili.
- e. Nel caso di scavi di breve durata a causa di pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a 2,5 m. In casi singoli, a giudizio della D.L., la distanza può essere ridotta. Le radici devono essere recise con un taglio netto, rifilate con utensili affilati e spalmate subito con apposito mastice sigillante con aggiunta di fungicidi in ragione del 2-3%.
- f. Nel caso di scavi di lunga durata, nella stagione vegetativa prima dell'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano a una distanza non inferiore a 2,5 m. dal tronco, per uno spessore di 50 cm. a partire dalla parete della futura fossa di cantiere e una profondità almeno di 0,3 m. sotto il fondo della fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di 2,5 m. Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono esser recise con un taglio netto e trattate secondo le indicazioni della D.L. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere si deve realizzare una solida armatura formata da pali di legno sui quali si inchioda una rete metallica a cui viene assicurata una tela di sacco. Infine lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composti sabbia e torba bionda. Fino all'apertura del cantiere e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.
- g. Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a 2,5 m. dal tronco degli alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti ad una distanza, l'uno dall'altra non inferiore a 1,5 m. Nei lavori di scavo delle fondamenta, si devono applicare le prescrizioni di cui ai precedenti punti.
- h. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della superficie estesa 2,5 m. attorno alla chioma degli alberi, questa deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente uno spessore minimo di 20 cm. sul quale si devono fissare tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato avendo cura di non danneggiare le radici.
- i. Per ulteriori prescrizioni integrative al presente punto si rimanda ai contenuti descrittivi e grafici contenuti nelle Specifiche Tecniche approvate unitamente al Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato

Art. 12.4 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto dall'art. 12.3, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le attività e le misure volte ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. Con riferimento all'art. 12.3 comma 14 si precisa che sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di conferimento a discarica autorizzata o ad impianto di recupero dei materiali di risulta allontanati dal cantiere derivanti dalle lavorazioni, oltre alle analisi ambientali di caratterizzazione dei materiali.
2. Con riferimento all'art. 4.5 comma 3 (Programma Esecutivo dei lavori), al fine di consentire il controllo e la verifica delle attività di cantiere e del personale presente sia dell'appaltatore che dei subappaltatori attraverso precise procedure previste anche dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore per il controllo degli appalti, tenuto anche conto del fatto che gli interventi possono avere un elevato carattere di dispersione su tutto il territorio comunale, è fatto onere e obbligo a carico dell'appaltatore, in caso di autorizzazioni di subappalti, di indicare nel Programma Esecutivo dei lavori le località, le tipologie di lavorazione e relativo importo che saranno eseguite dalla ditte subappaltatrici in stretta coerenza con i contenuti dei provvedimenti di autorizzazione.
3. Le opere ed i manufatti, secondo il programma di avanzamento lavori, verranno riaperti per parti all'uso pubblico prima dell'ultimazione generale dei lavori, ma saranno comunque interessati dalle movimentazioni di materiali per le parti di cantiere ancora in attività; all'Appaltatore rimane quindi la responsabilità e l'onere della manutenzione e della conservazione di quanto eseguito fino al certificato di collaudo dell'opera ed alla riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale.
4. Si intendono a carico dell'Appaltatore ogni tipo di opera o assistenza, richieste dalla Direzione Lavori, su indicazione delle aziende di pubblici servizi (es. ATM, CAPHolding, Duereti, etc.) e degli Organi di Vigilanza Urbana, che si rendano necessarie per il mantenimento della viabilità tranviaria, veicolare e pedonale, compresa l'esecuzione di modifiche della viabilità, compresa tutta la segnaletica provvisoria orizzontale e verticale, anche relativa all'informazione all'utenza veicolare della presenza del cantiere, della sua durata, e di eventuali deviazioni di itinerari sulle vie adiacenti a tutte le aree di intervento espressamente richiesta dalla Direzione Lavori e dalla Polizia Locale, fatto salvo quanto espressamente previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per la quantificazione dei costi della sicurezza esterni.
5. Tutti gli allestimenti di cantiere per tutta la durata dei lavori, eseguiti di varie altezze da terra (anche sino a 2 metri), con materiali diversi (calcestruzzo, polietilene, ferro ecc.), quali ad esempio reti, recinzioni, transenne, cavalletti, new jersey in calcestruzzo o in polietilene, andatoie e passerelle pedonali, coni, delineatori flessibili, lampade, fanali, sacchetti di appesantimento, tiranterie per la controventatura degli allestimenti, cartelli di divieto di sosta sono da **installare almeno 48 ore prima dell'avvio dei lavori nelle strade interessate dai lavori**, comprensivi di tutti i relativi spostamenti e movimentazioni per tutte le fasi di cantiere, fatto salvo quanto espressamente previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per la quantificazione dei costi della sicurezza esterni.
6. La redazione di disegni relativi agli allestimenti del cantiere di cui ai commi 2 e 3, redatti in conformità al decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, riportante anche le tipologie di recinzioni di cantiere che l'appaltatore intende adottare (conformemente alle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, al Piano di Sicurezza e Coordinamento, al Codice della Strada e Regolamento di Attuazione), **da presentare alla Direzione Lavori e al Comando di Polizia Locale almeno 10 giorni prima della previsione di installazione del cantiere per verifica in contraddittorio, per ciascuna fase dei lavori nelle diverse vie e intersezioni interessate dai lavori.**

7. L'allestimento e mantenimento di eventuali aree di cantiere destinate al ricovero di materiali ed attrezzi, all'ubicazione di WC chimici e baracche o luoghi di ricovero ad uso delle maestranze ecc..
8. Si intendono altresì compresi a carico dell'appaltatore tutti gli interventi ed oneri relativi connessi alla realizzazione in più fasi e più tempi, compresi quelli relativi al mantenimento della continuità dei sottoservizi e degli impianti di illuminazione pubblica per tutta la durata dei lavori, quelli per garantire il mantenimento dell'esercizio delle esistenti linee di trasporto pubblico (autobus - filobus - linee tranviarie), quelli per garantire gli accessi pedonali e carrai esistenti, comprendenti tutte le prestazioni che si renderà necessario eseguire in orario notturno e festivo, anche mediante l'utilizzo di personale di ausilio per la gestione del traffico veicolare e pedonale secondo quanto disciplinato dal Codice della Strada.
9. Così pure si intendono a cura e spese dell'Impresa gli oneri derivanti da attraversamenti stradali anche di notevole rilevanza, **per la cui costruzione l'Impresa dovrà porre in atto tutte le segnalazioni verticali e orizzontali, l'illuminazione, le opere provvisorie, necessarie anche per eventuali carreggiate di servizio per deviare il traffico, le sorveglianze diurne e notturne ecc., che saranno prescritte dalla Direzione lavori.**
10. Al fine di evitare intralci particolari alla circolazione veicolare cittadina, gli interventi che modificano sensibilmente la capacità stradale dovranno essere programmati, per quanto possibile, nelle fasce orarie di minor traffico, ricorrendo anche a prestazioni notturne e festive. La direzione lavori avrà comunque facoltà di richiedere che l'attività di cantiere venga svolta con tripli turni durante tutto l'arco della giornata. In particolare l'Amministrazione, per necessità ricollegabili alle problematiche del traffico cittadino, potrà disporre l'esecuzione di alcune opere particolarmente impattanti sulla circolazione solo nel periodo dell'anno di minor traffico (dal 15 giugno al 15 settembre) senza che l'impresa possa perciò pretendere alcun compenso aggiuntivo, dovuto alla sospensione parziale dei lavori nel rimanente periodo dell'anno. Analogamente, al fine di garantire l'esecuzione secondo la regola dell'arte delle opere a verde, l'Amministrazione si riserva di imporre l'esecuzione di talune opere a verde o preparatorie di opere a verde solo in determinati periodi dell'anno. In caso di lavori che ostacolano la libera circolazione pedonale o veicolare, all'impresa è fatto obbligo di porre evidenti sbarramenti la cui visibilità, dal tramonto all'alba sia assicurata mediante segnalazione luminosa a gas, a pila, o a luce intermittente, escludendo l'uso di bocce a petrolio. L'impresa è obbligata quindi ad eseguire le lavorazioni anche in periodi notturni e festivi sulla base delle richieste e prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori, dal Coordinatore della Sicurezza e/o dagli Organi di Polizia Locale. Sono a carico dell'appaltatore i maggiori oneri derivanti dallo svolgimento delle lavorazioni in tali periodi.
11. Qualora, nel corso dei lavori, siano scoperte cose di interesse archeologico, storico, artistico, ecc. o soggette comunque alle norme di legge di tutela dei beni storici e architettonici, l'Impresa deve farne immediata denuncia all'Ente appaltante, che ha nei confronti dello Stato la figura di scopritore, con i connessi diritti ed obblighi, ed inoltre deve provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente Autorità, ma anche al prelievo e trasporto con le necessarie cautele oltre che alla conservazione e custodia in addetti locali di tutte le suddette cose dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto.
12. Prima di effettuare scavi di qualsiasi genere e per qualsiasi fine, anche se specificatamente ordinati od autorizzati dalla Direzione dei Lavori, l'Impresa ha l'obbligo di accertare che nel sottosuolo interessato dallo scavo non si trovino servizi di qualsiasi genere, come gasdotti, acquedotti, linee per telecomunicazioni e simili.
13. Nel caso sia accertata la presenza di sottoservizi l'Impresa dovrà coordinarsi con la D.L. e gli enti e le autorità competenti per adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare possibili rotture e danni a terzi, per i quali l'impresa rimane comunque direttamente

responsabile. In ogni caso all'Impresa corre l'obbligo di accertare l'effettiva consistenza dei servizi segnalati, la loro effettiva ubicazione, nonché eventuali altri servizi non segnalati dagli Enti preposti. Qualora risulti così accertata la presenza di uno o più servizi nella zona di scavo o anche in prossimità dello stesso, l'Impresa dovrà provvedere, previa diretta intesa con l'Ente proprietario, alla ricerca della esatta ubicazione mediante saggi da eseguire seguendo le eventuali istruzioni dell'Ente proprietario nominato, annotando su una apposita planimetria le misure di riferimento rispetto le opere da eseguire. Successivamente l'Impresa redigerà i disegni costruttivi delle eventuali opere di spostamento del servizio, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. Le predette operazioni, oltre al coordinamento diretto con gli Enti per lo spostamento dei servizi, saranno a carico dell'Impresa. L'Impresa resta comunque unica responsabile per eventuali danni in qualsiasi modo da essa causati ai servizi di cui al presente articolo.

14. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere mantenuti in esercizio, anche con l'adozione di opere provvisoriale, gli allacciamenti privati alla rete di fognatura e ai servizi tecnologici esistenti. Gli allacciamenti esistenti dovranno essere collegati agli eventuali nuovi condotti previsti.
15. La pozzettatura stradale e le marmette di attraversamento che verranno manomesse durante i lavori, se non diversamente prescritto, dovranno essere ripristinate nella medesima posizione con una eventuale integrazione di fori liberi per quanto riguarda i manufatti passacavi.
16. Per l'espanto e/o abbattimento degli alberi interferenti con i manufatti definitivi o provvisori da realizzare, ovvero per lo scavo in prossimità di alberature esistenti l'impresa dovrà interessare, di concerto con la Direzione Lavori l'Area comunale competente per i parchi e i giardini; con la suddetta Area si concorderanno tutti gli interventi da adottare per le operazioni di espanto, trasporto, trapianto ovvero abbattimento, ovvero per la tutela dell'apparato radicale delle alberature esistenti.
17. Le aree necessarie all'esecuzione dei lavori saranno oggetto di formale consegna da parte del Direttore dei Lavori mediante apposito verbale. Rimane a carico dell'impresa per tutta la durata dei lavori la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di cantiere (a titolo esemplificativo: ripristino della pavimentazione stradale al seguito del formarsi di buche, avvallamenti, ormaie etc., ripristino della segnaletica orizzontale e verticale esistente all'atto della consegna delle aree di cantiere, mantenimento delle aree verdi attrezzate e degli incolti mediante sfalcio e potatura della vegetazione esistente secondo le indicazioni della DL).
18. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa, la quale, anche in presenza del traffico esistente, la eseguirà senza portare in alcun modo turbamento al traffico medesimo e comunque con il rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e della incolumità pubblica, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
19. L'Impresa sarà pertanto tenuta all'osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, anche delle prescrizioni che dovesse fissare l'Ente appaltante, senza che, per gli oneri che potessero derivarne, abbia nulla a pretendere. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. Per quanto riguarda le massicciate e le pavimentazioni potrà essere concesso all'Impresa, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrischetto bitumato, ecc.) e ciò sempre allo scopo di permettere l'intervento immediato di

cui sopra. Per ogni riparazione di questo tipo l'Impresa dovrà sempre avvertire la Direzione Lavori, e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni di fortuna in maniera definitiva, con i materiali e nei modi prescritti dal contratto. All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto delle medesime e lungo le banchine. All'atto del collaudo gli spessori dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati. L'Impresa è responsabile anche dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento delle fondazioni e dei sottofondi.

20. Rimane inoltre a carico dell'appaltatore lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.
21. L'impresa è tenuta a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.
22. L'Appaltatore si impegna inoltre a:
 - limitare l'attraversamento di aree secche e polverose da parte dei mezzi pesanti;
 - mantenere a regime umido le aree particolarmente polverose, coprire i materiali trasportati, lavare le ruote degli autocarri;
 - attivare tutte le procedure per la salvaguardia delle acque di falda nei confronti di accidentali versamenti sul suolo e/o nel sottosuolo di sostanze inquinanti;
 - osservare la legislazione vigente in materia di scavi, movimentazione, riutilizzo e commercializzazione dei materiali inerti compreso il terreno humico superficiale.
 - definire le modalità di emungimento e scarico delle acque provenienti dalla falda sub superficiale in quei cantieri ove sono previste operazioni di aggotamento di tali acque.
24. L'appaltatore è obbligato, altresì, a nominare, a proprie spese, un tecnico abilitato, per le eventuali verifiche statiche che si rendessero necessarie durante il corso dei lavori.
25. L'impresa si assume l'onere di consentire ad altre imprese del Comune di Corsico o Enti fornitori di pubblici servizi il libero accesso alle aree di cantiere consegnate per l'esecuzione di opere non facenti parte dell'appalto in argomento ma parzialmente inserite nelle suddette aree, rinunciando per questo motivo a richieste di maggiori compensi o di spostamento del termine contrattuale dei lavori;
26. E' fatto onere e carico all'appaltatore, la compilazione e consegna, prima di iniziare ogni singola categoria di lavoro, dei disegni costruttivi di cantiere e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e dovranno contemplare, per le opere comprendenti impianti, anche i seguenti contenuti:
 - planimetrie con il percorso della rete distributiva, con la posizione degli apparecchi utilizzatori e dei singoli elementi dell'impianto, (le planimetrie devono essere corredate dei relativi dati dimensionali);
 - schemi, prospetti, dimensioni d'ingombro e posizionamento delle apparecchiature e dei quadri;
 - tabelle dimostrative dei calcoli per il dimensionamento dell'impianto;
 - indicazione grafica di passaggi nell'opera muraria (forometria);
 - indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto, necessari alla redazione del piano di manutenzione.

Tali disegni dovranno risultare, all'atto dell'avvio delle procedure di liquidazione finale e collaudo esattamente conformi al costruito. Successivamente al collaudo i disegni stessi dovranno recepire ulteriori eventuali modifiche richieste dal collaudatore e risultare conformi al costruito. Tale circostanza dovrà essere asseverata dall'impresa appaltatrice.

Art. 12.5 - PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- a. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.
- b. Si richiama l'obbligo di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ATS ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.
- c. In particolare, i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto.
- d. Per gli impianti elettrici e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'Appaltatore, o l'eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle vigenti norme CEI, UNI, al D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., alla Legge n°186 dell'1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n°37 del 22.01.2008 e s.m.i.
- e. In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 4.6 comma 14.
- f. I ponteggi devono essere eretti con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione e verniciati, in base a regolare progetto redatto da tecnico qualificato, nominato a cura e spese dell'Appaltatore, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di tutti gli elementi (quali: piani di lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm. sane, ben conservate, parapetto e fermapiedi; eventuali strutture tubolari, tavole da 25-30 mm. per eventuali collegamenti e completamenti non portanti, etc.) e di tutto quant'altro occorra per il corretto montaggio del ponteggio.

2. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI

- a. la compilazione e consegna, prima di iniziare ogni singola categoria di lavoro, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal Progetto e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e dovranno essere formati dalle seguenti parti:
 - planimetrie con il percorso della rete distributiva, con la posizione degli apparecchi utilizzatori e dei singoli elementi dell'impianto, (le planimetrie devono essere corredate dei relativi dati dimensionali);
 - schemi, prospetti, dimensioni d'ingombro e posizionamento delle apparecchiature e dei quadri;
 - tabelle dimostrative dei calcoli per il dimensionamento dell'impianto;
 - indicazione grafica di passaggi nell'opera muraria (forometria);
 - indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto,

necessari alla redazione del piano di manutenzione.

La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comporterà la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la consegna dei documenti, come prescritto all'art. 12.3 comma 12.

- b. la consegna entro 60 giorni dall'ultimazione, di due serie definitive dei disegni di cui al punto a) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato (disegni "as-built") e del piano di manutenzione;
- c. la consegna, entro 60 giorni dall'ultimazione lavori, di due copie compilate in ogni parte della scheda tecnica che sarà fornita dalla Direzione Lavori (censimento e banca dati);
- d. L'Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni altro mezzo d'opera occorrente:
 - per l'installazione dell'impianto;
 - per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto.
- e. Tutte le apparecchiature devono essere fornite in opera complete degli accessori necessari per il loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle apparecchiature stesse.
- f. Il dimensionamento dei dispositivi elettrici deve essere tale da ottenere, in tutte le prevedibili condizioni di funzionamento, un fattore di potenza non inferiore a 0,9 senza mai erogare energia reattiva.
- g. In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative al Progetto ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti.
- h. Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi, installazione di putrelle di sostegno, ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell'inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno considerarsi ultimati).
- i. È inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.
- j. Per ogni parte di impianto completata l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette.
- k. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.
- l. L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.

3. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER LO SMALTIMENTO E LA BONIFICA DA AMIANTO

a. Bonifica Amianto:

Per la rimozione dell'amianto l'Appaltatore deve presentare al Dipartimento di prevenzione della ATS competente per territorio, un apposito Piano di Lavoro contenente le indicazioni relative alla protezione dei lavoratori e allo smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dal D. Lgs. 257/2006 I lavori non potranno iniziare senza la preventiva autorizzazione della ATS

competente. L'Appaltatore è tenuto a eseguire i lavori di rimozione dell'amianto in conformità al Piano di Lavoro preventivamente autorizzato dalla ATS. I lavoratori addetti alla rimozione dell'amianto devono essere dotati di patentino regionale rilasciato.

Il Piano di Lavoro dovrà identificare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali che la rimozione comporta, quali:

- la protezione contro la dispersione di amianto nel corso delle operazioni (posa di teli di polietilene a confinamento delle zone di lavoro interessate dalla rimozione di amianto);
- l'aspirazione e la bagnatura dei materiali contenente amianto
- la rimozione dei materiali contenente amianto utilizzando una tecnica adeguata;
- la pulizia finale dell'area di lavoro e l'ispezione visiva per accertare l'assenza di detriti e di polvere di amianto sul pavimento

La procedura di intervento deve prevedere che:

- i lavoratori indossino idonei dispositivi di protezione individuale "usa e getta";
- i lavoratori si decontaminino al termine di ogni intervento o turno di lavoro;
- i mezzi di protezione personale utilizzati siano smaltiti assieme agli altri rifiuti di amianto.

b. Gestione dei Rifiuti:

I rifiuti di amianto non possono essere in nessun caso avviati al recupero, riutilizzo, riciclo, ma solo allo smaltimento.

Lo smaltimento dei rifiuti di amianto deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 152/2006.

Il trasporto dei rifiuti di amianto deve essere effettuato da trasportatori professionisti iscritti all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 212 del D.Lgs. 152/2006) e deve essere redatto il formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193 del D. Lgs. 152/2006)

c. Normativa di Riferimento:

D. Lgs 152/2006; D. Lgs. n. 257/2006; L. n. 257/1992 e ss.mm.; D.M. 20.08.1999;

4. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE AL FINE DI AGEVOLARE I SOGGETTI IN VARIO MODO PREGIUDICATI DALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CANTIERISTICI.

- 4.1 Sono a carico dell'appaltatore oneri e spese relativi al mantenimento provvisorio della viabilità pubblica, privata e pedonale per favorire gli accessi ai fabbricati, limitrofi o interessati dal cantiere, carrabili e pedonali, e le attività commerciali presenti, con una percorrenza minima di m. 2,50, in accordo con la Direzione Lavori, gli Enti ed i soggetti interessati;
- 4.2 Qualora la delimitazione dell'area di cantiere, pur mantenendo in essere la percorrenza prevista dal precedente articolo, occulti la visibilità delle attività commerciali presenti nell'area di interferenza del cantiere stesso l'appaltatore deve inserire apposita cartellonistica anche a bandiera sulla cesata o sul ponteggio che indichi la presenza dell'attività commerciale occultata. Potrà, altresì, essere prevista la possibilità di utilizzare altre forme di comunicazione e informazione quali la pubblicità sulle superfici verticali (ponteggi e cesate) previa applicazione delle condizioni previste dal successivo art. 12.8.4.
- 4.3 L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare le misure più idonee per disciplinare il traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle strutture dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da garantire il più possibile la fluidità del traffico e comunque dovranno essere concordate preventivamente con la Direzione lavori e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER “INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA SULL’ANDAMENTO DEI LAVORI”.

5.1 Ai fini di fornire ai cittadini un’adeguata informazione circa l’andamento dei lavori, l’Amministrazione, tramite il Direttore dei Lavori, può chiedere all’appaltatore l’installazione di tutti o di alcuni “strumenti informativi” o “informatici”, qui di seguito elencati e descritti nelle loro principali caratteristiche:

- a. Un “cartello contatore” elettronico dei giorni che mancano alla fine dei lavori; in caso di lavori di lunga durata il Direttore dei Lavori può richiedere un contatore che indichi le scadenze delle fasi più salienti dei lavori;
- b. Un “cartello dinamico” che dovrà “descrivere” sinteticamente la tipologia dei lavori in esecuzione e la loro funzione-destinazione d’uso. Tale cartello sarà corredato da una sezione grafica/fotografica del cantiere “prima e dopo” i lavori;
- c. Inoltre, potrà essere richiesto all’impresa la realizzazione di “oblò o punti di visibilità” (rispettivamente nella cesata-recinzione del cantiere, passerella, balconata ecc.), che potrà permettere ai cittadini di osservare il cantiere e verificare lo stato di avanzamento dei lavori;
- d. L’impresa dovrà provvedere a realizzare, con propria strumentazione e supporti informatici, una sequenza cronologica dello sviluppo dei lavori in formato fotografico/cinematografico su supporto digitale (CD). Tale sequenza su supporto informatico dovrà essere consegnata periodicamente al Direttore Lavori, che ne deciderà di volta in volta le successive scadenze di consegna.

5.1.1 L’opportunità di realizzare gli “strumenti informativi” o “informatici” sarà valutata caso per caso dal Direttore dei Lavori in base alle caratteristiche e peculiarità dei lavori in questione, quali per esempio la durata, la complessità e l’impatto degli stessi sulla zona circostante.

5.2. Strumenti informativi alla cittadinanza: “cartello contatore” elettronico e “cartello dinamico”

5.2.1 La realizzazione, installazione e l’aggiornamento del contatore e del cartello dinamico è a cura e spese dell’impresa su indicazione della Direzione lavori

5.2.2 Nel caso in cui le dimensioni del “cartello dinamico” siano comprese fra un minimo di mq 5,00 e un massimo di mq 7,00 e quelle del “cartello contatore” siano comprese fra un minimo di mq 0,12 e un massimo di mq 0,35, l’onere economico per la loro realizzazione sarà a carico dell’appaltatore. Qualora la dimensione dei suddetti cartelli superi la rispettiva soglia massima indicata, l’onere economico eccedente dette misure, sarà a carico dell’Amministrazione comunale.

5.2.3 Le caratteristiche tecniche, la tipologia e le dimensioni degli “strumenti informativi” verranno definite dal Direttore dei Lavori in collaborazione con il Coordinatore della Sicurezza (CSE), in funzione delle caratteristiche del cantiere.

5.3 “Oblò o punti di visibilità” e “strumenti informatici”

5.3.1 I costi che l’appaltatore dovrà sostenere per la realizzazione degli “oblò o punti di visibilità” e degli “strumenti informatici” nel caso in cui ricadono nelle indicazioni contenute ai punti 5.1.c e 5.2.2, così come richieste dal Direttore dei Lavori, verranno definiti attraverso il Prezzario Regionale (se gli articoli sono presenti nel medesimo), oppure con fattura Conto Anticipazione e dovranno figurare, a cura del progettista, nel quadro economico di progetto

5.4 La realizzazione delle suddette strutture informative dovrà essere tale da non intralciare i lavori e la circolazione della zona circostante il cantiere e dovrà uniformarsi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione.
2. I contratti di guardiania dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

Art. 12.7 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

Art. 12.8 - CARTELLO DI CANTIERE

1. Nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile (dimensioni: base 150 cm - h 250 cm) nel quale devono essere indicati:
 - le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente,
 - tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
 - Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all'ATS competente prevista dal D. L.gs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. L'Appaltatore inoltre assume l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere necessario. Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di installare, sui ponteggi esterni di cantiere e per tutta la durata dei lavori, pannelli pubblicitari senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno nei confronti dell'Amministrazione e nei confronti del soggetto autorizzato dall'Amministrazione stessa ad installare il pannello. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza del ponteggio.
4. L'Impresa aggiudicataria, di sua iniziativa e previa intesa con l'Amministrazione Comunale, potrà concedere ad impresa pubblicitaria l'autorizzazione all'utilizzo di ponteggi e/o cesate per l'installazione di pannelli pubblicitari a condizione che all'Amministrazione Comunale venga garantito il 50% del provento pubblicitario complessivo per l'uso degli spazi a ciò destinati. Il provento deve risultare dalla convenzione che verrà stipulata tra Appaltatore e Impresa Pubblicitaria individuata con procedura comparativa nel rispetto dei principi di concorrenza e par condicio tra gli operatori del settore. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza dei ponteggi e/o cesate.

FAC-SIMILE DI CARTELLO (in alto e in grande)

Ente appaltante: CITTA' DI CORSICO
ASSESSORATO A _____
Settore _____
LAVORI DI

Progetto _____ approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____
Concessione Edilizia n. _____ del _____ (o altro titolo autorizzativo)

Responsabile Unico del Progetto:

Progetto _____:

Direzione Lavori:

Progetto _____ Opere in C.A.:

Direzione Lavori Opere in C.A.:

Progetto _____ Impianti:

Direzione Lavori Impianti:

Assistente/i Lavori:

Coordinatore per la Progettazione:

Coordinatore per l'Esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni:

Notifica Preliminare in data:

IMPORTO DEL PROGETTO: (Euro _____)

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: (Euro _____)

ONERI PER LA SICUREZZA: (Euro _____)
IMPORTO DEL CONTRATTO: (Euro _____)

DATA DI INIZIO DEI LAVORI: _____

CON FINE LAVORI PREVISTA IL: _____

SOSPENSIONI: DAL

AL _____

Gara in data _____, offerta di Euro _____ pari al ribasso del _____%

IMPRESA ESECUTRICE: _____

Con sede: _____

Legale Rappresentante: _____

Direttore Tecnico di cantiere: _____

1) _____ Impresa _____ Subappaltatrice: _____

2

) Impresa Subappaltatrice: _____

Sede: _____

Sede: _____

Legale Rappresentante: _____

Legale Rappresentante: _____

Categoria Lavori: _____

Categoria Lavori: _____

Importo Lavori: Euro _____

Importo Lavori: Euro _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio tecnico Comunale

Telefono: _____ Fax: _____

Art. 12.9 - SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI

Si rimanda a quanto indicato all'art. 4.6 commi 13-14-15-16-17-18 del presente Capitolato.

Art. 12.10 - CONTROVERSIE

1. Le controversie in sede di esecuzione dei lavori saranno risolte:

1.1 per le riserve, applicando l'art. 210, l'art. 216, e l'art. 7 dell'all. II.14 e l'art. 4 dell'All. V.2 del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dall'Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno.

1.1-bis Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- 1.2 per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta.

Il Direttore dei Lavori o l'esecutore comunicano al Responsabile Unico del Progetto le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il Responsabile Unico del Progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile Unico del Progetto è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile Unico del Progetto con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Ai sensi dell'art. 218 del Codice dei contratti, ciascuna parte può chiedere che sia costituito un collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT»), formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2. al Codice dei contratti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto o anche nella fase antecedente all'esecuzione del contratto stesso.

- 3.1 Il CCT è costituito da tre componenti. Due componenti sono nominati dall'Amministrazione e il terzo è nominato dalla Città Metropolitana di Milano.

- 3.2 L'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., salvo che per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e/o altri casi eccezionali, in relazione alla tipologia e al valore dell'opera/fornitura/servizio, in casi adeguatamente motivati dal RUP (o dal Dirigente dell'Area preposta nel caso in cui il RUP non rivesta il ruolo di Dirigente), previo concerto con il Direttore Generale, come stabilito da procedura interna.

Nel verbale di costituzione del CCT l'Amministrazione dichiarerà espressamente che intende avvalersi della facoltà di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.

- 2.3 Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte.

Art. 12.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2 del Codice dei contratti l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi previste dall'art. 122 - comma 1 del Codice dei contratti.
2. L'amministrazione può, altresì, procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall'art. 122, commi 3 e 4, del Codice dei contratti.
3. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:
 - a) violazione delle previsioni di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato in materia di subappalto o cottimo;
 - b) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 4.1, comma 2, del presente capitolato e nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei contratti.
 - c) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nei casi previsti dall'articolo 2.1 commi 6 e 7 del presente capitolato;
 - d) nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del codice dei contratti;
 - e) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.2 e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.5, comma 3, del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.6.
 - f) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall'art. 8.2 comma 3 del presente capitolato.
 - g) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.
 - h) mancata osservanza da parte dell'appaltatore, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compresi il subappaltatore e il cottimista del Codice di Comportamento del Comune di Corsico in vigore;
4. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d'urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 3.
5. L'Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.
6. È fatto obbligo all'appaltatore di acquisire, nei casi di risoluzione contrattuale, il parere del Collegio Consultivo Tecnico, ove costituito, ai sensi dell'articolo 216, comma 2, del Codice dei contratti.
7. A seguito di risoluzione del contratto si procederà con le modalità previste dai commi 5,6,7,8 e 9 dell'art.122 e dell'art. 10 dell'all. II.14 del Codice dei contratti.
8. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:
 - i) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - ii) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- iii) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all'Amministrazione stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

Art. 12.12 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 - comma 4-ter e 92 - comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice dei contratti.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. o altro mezzo equivalente quale la Posta Elettronica Certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 12.13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:
 - a) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.
4. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.

TABELLA "A"
**CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE
SCORPORABILI**

TABELLA “A”		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI		
n.	Lavori di	Categoria		Importo Lavori al lordo del ribasso d’asta (Euro) (a)
1	costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.	Prevalente	OG1	€ 73.466,09
	TOTALIPARZIALI			
A	Importo Totale Lavori al lordo del ribasso d’asta			€ 73.466,09
B	Importo costi della sicurezza			€ 15.437,07
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)				€ 88.903,16